



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE MONTE, PEGORER, SONEGO, BOCCA, RUSSO,
DI GIORGI, ASTORRE e BATTISTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2013

Istituzione di una zona franca per lo sviluppo dell’economia nelle aree territoriali della regione Friuli-Venezia Giulia prossime all’Austria e alla Slovenia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato all'istituzione di una zona franca per lo sviluppo dell'economia nelle aree territoriali della regione Friuli-Venezia Giulia prossime all'Austria e alla Slovenia.

In Italia sono già operativi territori extradoganali, zone franche e depositi franchi. I più noti sono Campione d'Italia, Livigno, le acque nazionali del lago di Lugano, le zone franche per i regimi speciali riconosciuti nei comuni limitrofi in Valle d'Aosta.

Più di recente, in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, con decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, sono state istituite zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax e in altri porti o aree industriali ad essi funzionalmente collegate e collegabili.

Per le caratteristiche che contraddistinguono i territori nominati, ovvero posizione di confine e città marittime di rilevante importanza per il traffico con l'estero, i medesimi sono riconosciuti quali territori extradoganali.

In taluni casi ai medesimi territori è riconosciuto un regime fiscale agevolato per prodotti di prima necessità per il consumo interno dei residenti, proprio per la posizione di confine con uno o più Paesi esteri.

Il presente disegno di legge intende riconoscere come zona franca anche il territori delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia in relazione alla prossimità con l'Austria e la Slovenia.

Il riconoscimento di queste aree come «zone franche», con tutto ciò che questo fatto comporta di positivo, ci sembra costi-

tuire quasi un atto dovuto dallo Stato a favore del territorio e delle popolazioni che vi abitano, destinate a sopportare oneri gravosi. D'altro canto, istituire una «zona franca» in una zona di triplice confine potrebbe costituire una base di appoggio per gli operatori commerciali nazionali ed esteri e, in ultima analisi, un vantaggio per l'economia delle zone e dell'intero Paese.

Nello specifico, alle imprese e alle società operanti esclusivamente nelle zone franche si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione delle zone franche.

Con tali misure si intende in primo luogo rilanciare l'economia del territorio, evitando che i cittadini della regione siano costretti ad attraversare il confine, attirati da prezzi e condizioni economiche più vantaggiose, di fatto arrecando un serio danno agli esercizi commerciali italiani e alle entrate tributarie nazionali.

Il comune di Tarvisio, confinante con l'Austria e la Slovenia, in provincia di Udine, presenta una serie di caratteristiche territoriali che renderebbero tale zona franca una vera e propria occasione di aumento delle entrate per lo Stato.

Nel comune di Tarvisio, infatti, il bacino di utenti stranieri, presenti nel raggio di 50 km, è nettamente superiore a quello degli utenti italiani presenti nello stesso raggio di distanza.

Questa particolarità permetterebbe allo Stato, con l'istituzione di un porto franco, di ottenere cospicui introiti annuali, perché molti cittadini stranieri sarebbero invogliati ad acquistare presso gli esercizi commerciali italiani e, al contempo, molti italiani che ora si recano oltre confine per fare rifornimento di carburante o, semplicemente, per fare acquisti, non avrebbero più motivo di spostarsi e destinerebbero i loro consumi in Italia.

Ad ogni modo, nelle zone franche possono essere comunque applicate le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le

altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.

All'interno della zona franca, infatti, non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca per lo sviluppo dell'economia nelle aree territoriali della regione Friuli-Venezia Giulia prossime all'Austria e alla Slovenia)

1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia prossime all'Austria e alla Slovenia, sono assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente, per un periodo di venti anni.

2. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

(Agevolazioni e benefici in favore delle imprese operanti nella zona franca)

1. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui all'articolo 1 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari en-

tro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona franca.

2. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui all'articolo 1, è consentito di:

a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

b) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;

c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano ad una vigilanza permanente.

3. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui all'articolo 1, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio regionale in relazione alla distanza dalla medesima zona franca.

5. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Art. 3.

(Ulteriori disposizioni per il funzionamento della zona franca)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca di cui all'articolo 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali.

2. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.

3. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

Art. 4.

(Oneri di istituzione e di gestione della zona franca e compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia alle maggiori entrate)

1. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui all'articolo 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato.

2. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipularsi en-

tro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della zona franca di cui all'articolo 1.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

